



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "ASELOGNA INSIEME"

Il giorno 10 Luglio 2026 in seconda convocazione alle ore 20,45 nella sala parrocchiale in Via Bosco 2, nella frazione di Aselogna di Cerea si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'associazione **Aselogna Insieme** con sede legale in Aselogna, Via Olmo 7 codice fiscale e partita iva 04247530233, indetta con regolare avviso scritto fatto pervenire con comunicazione ai sensi dell'art.9 dello Statuto.

Il Presidente Gabriele Bezzetto assume, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento, la presidenza dell'Assemblea e chiama a fungere da Segretario della riunione il Sig. Ternullo Giampaolo con funzione di estensore del verbale assembleare, che accetta con il consenso degli associati.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea dei soci dell'Associazione e rilevato che il numero dei presenti, il cui elenco è qui allegato sotto la lettera "B" è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'assemblea ai sensi dell'art. 9 dello Statuto vigente e, in ogni caso, non inferiore a quello minimo previsto ai fini dell'assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017, dichiara l'Assemblea dell'Associazione validamente costituita in sede straordinaria e idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento e integrazione dello Statuto sociale in conformità alle osservazioni formulate dalla Direzione Regionale del RUNTS, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale (APS)" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito di comunicazione arrivata alla pec dell'associazione in data 03 Luglio 2026.
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente informa i presenti che, nell'ambito dell'istruttoria per l'iscrizione dell'Associazione nella sezione APS del RUNTS, la Direzione Regionale competente ha richiesto l'integrazione e/o la modifica di alcuni articoli dello Statuto, al fine di renderlo pienamente conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Vengono quindi illustrate le modifiche richieste e si procede alla lettura del testo aggiornato degli articoli interessati.

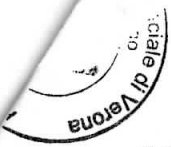
Dopo ampia discussione, l'Assemblea,

delibera

- di approvare le modifiche e le integrazioni agli articoli dello Statuto sociale, così come illustrate e riportate nella comunicazione della Direzione Regionale del Runts conservata presso la sede dell'associazione;
- di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto, che costituisce parte integrante del presente verbale;
- di conferire al Presidente ogni più ampio potere per provvedere agli adempimenti conseguenti, compresa la trasmissione della documentazione al RUNTS e l'eventuale sottoscrizione di atti o dichiarazioni richiesti dall'Ufficio competente.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 22,30

Aselogna di Cerea, 10 Luglio 2026



Il Segretario

Giampaolo Ternullo

Giampaolo Ternullo

Il Presidente

Gabriele Bezzetto

Gabriele Bezzetto

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA
UFFICIO TERRITORIALE DI LEGNAGO

Registrato il 17/07/2026
al n. 282 Vol. Mod. 3
Versat 200,00 Euro



Allegato A)



STATUTO
Associazione Aselogna Insieme - A.P.S.
Ente del Terzo Settore

Art. 1. Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione, denominata "**Associazione Aselogna Insieme – Associazione di promozione sociale**", comunemente detta "**Associazione Aselogna Insieme – Aps**".

1.2 L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice del Terzo Settore", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.

1.3 L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio, a sensi di legge e sarà integrata in via automatica solo a seguito e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'ente nella relativa sezione del RuntS.

Art. 2. Sede e durata

2.1 L'associazione ha sede legale nel Comune di Cerea, nella frazione di Aselogna in Via Olmo, 7 nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3. Oggetto e scopo

3.1 L'associazione è un Ente del Terzo Settore che in conformità con la legge 106/2016 ed il Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo anche al fine di:

- promuovere iniziative aventi lo scopo di migliorare la qualità nel quartiere;
- rappresentare un punto di riferimento per i cittadini del quartiere per i problemi che riguardano la collettività;
- favorire la partecipazione – nelle forme più opportune- dei cittadini all'attività istituzionale del Comune di Cerea;
- prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbanistico, segnalare agli Organi competenti i casi di utilizzo improprio del territorio e concorrere alla programmazione della sua corretta fruizione;
- promuovere, programmare e coordinare iniziative quali convegni, gite ed escursioni di gruppo, spettacoli pubblici, eventi culturali, sportivi di qualsiasi disciplina, ricreativi sociali, folkloristici ed ecologici, nonché festeggiamenti rionali con apertura e gestione temporanea di stand gastronomici, con la somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi tipo;
- organizzare e collaborare anche con altri enti, presso le loro strutture, manifestazioni ed eventi socializzanti, iniziative di solidarietà sociale, nonché corsi di formazione ed istruzione, finalizzati alla crescita sociale e civile del quartiere e della cittadinanza nel suo complesso;
- convenzionarsi con il Comune di Cerea per lo svolgimento di servizi pubblici di interesse della frazione di Aselogna, anche attraverso la gestione diretta di spazi pubblici;

Nel perseguimento degli scopi sopra delineati, l'Associazione, fatta salva la propria autonomia di programmazione e gestione, riconosce il ruolo fondamentale della Pro loco di Cerea consistente nel supporto e coordinamento generale delle iniziative delle varie Associazioni di quartiere.

Bento Gole

Call/1

L'Associazione si fa parte attiva nel sostenere le iniziative unitarie organizzate dalla Pro Loco, assicurando alla stessa adeguata collaborazione attraverso la messa a disposizione delle proprie risorse umane, organizzative e strumentali al fine della buona riuscita delle stesse.

L'associazione potrà decidere se organizzare le proprie iniziative direttamente, assumendo in proprio le relative responsabilità, ovvero indirettamente, avvalendosi della copertura organizzativa e patrocinio della Pro Loco locale, in tal caso sottoscrivendo con la stessa apposito disciplinare.

3.2 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Le attività di interesse generale possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con altri soggetti.

Le attività di interesse generale sono svolte nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale. Le attività di interesse generale possono essere inoltre svolte nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui sopra secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3.3 Per il raggiungimento delle proprie finalità e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare e organizzare a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 Maggio 2021 n.107.

In particolare può effettuare:

- a) Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- b) Somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono alle condizioni previste dall'art.70 del decreto legislativo 117/2017;

3.4 Per il raggiungimento delle proprie finalità, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, l'associazione può esercitare attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato

Benedetto G. G. G.

Enrico R.

alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

3.5 L'associazione per l'esercizio delle suddette attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale.

Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da donazioni, erogazioni e da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

4.2 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- i contributi dei soci che sono costituiti dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;
- le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
- i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

4.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4.6 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

Benedetto Gode

Enrico R.

4.7 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

4.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

5.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice del Terzo Settore in materia di Associazioni di promozione sociale.

5.2 L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti del Terzo Settore, che condividano i principi e le finalità dell'Associazione, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'associazione si prefigge. Se si associano enti del terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale; in tal caso occorre altresì sottolineare l'osservanza delle disposizioni contenute all'art. 24 del CTS relativamente al diritto di voto in capo agli enti.

5.3 Sono associati dell'associazione: associati ordinari e associati onorari, secondo la seguente definizione:

- associati ordinari: le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale e i contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- associati onorari: l'assemblea può conferire la qualifica di associato onorario a persone fisiche che si siano particolarmente distinte per meriti scientifici, culturali, sociali o che abbiano reso insigni servizi a favore dell'associazione o dei fini da essa perseguiti. Resta fermo che tutti gli associati onorari godono dei medesimi diritti e sottostanno ai medesimi doveri di tutti gli altri associati in conformità a quanto previsto dall'art. 25 comma 2 del CTS.

5.4 Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.

5.5 Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

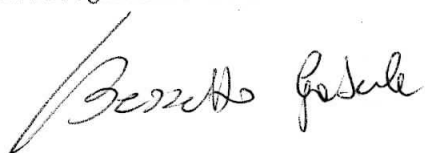
5.6 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

5.7 Non sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art.6 Ammissione, esclusione e recesso

6.1 Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo con le modalità stabilite dal regolamento. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro la domanda di adesione è presentata dal legale rappresentante di tali Enti.

6.2 Il Consiglio Direttivo valuta la domanda ammette o rifiuta la candidatura in applicazione dei principi di cui all'art. 23 del Codice del Terzo Settore. Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere



trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'aspirante socio entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

6.3 L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché sia contestualmente versata la quota sociale. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale e gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.

6.4 L'esclusione di un associato può aver luogo:

- per causa di indegnità;
- per dimissioni;
- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal

6.5 L'esclusione dell'associato viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto e successiva ratifica alla prima assemblea utile.

6.6 Ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro la fine dell'esercizio, purché tale comunicazione pervenga al Presidente al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno. I diritti e i doveri dell'associato, segnatamente l'obbligo di versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell'esercizio sociale.

6.7 Ogni interessato può rivolgere entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente apposita istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito.

Art. 7 Diritti ed obblighi degli associati

7.1 Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

7.2 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.

7.3 È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

7.4 L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati medesimi.

7.5 Tutti gli associati hanno diritto ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale, nonché a frequentare i locali dell'associazione e partecipare alle assemblee;

7.6 Gli associati hanno diritto ad approvare il bilancio d'esercizio, ad eleggere gli organi sociali ed a prendere visione dei libri sociali.

7.7 Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; fino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 8. Organi dell'associazione

8.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione ove istituito.

Benito Godele

Luigi

6.2 I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

6.3 Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

6.4 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.9. Assemblea degli associati

9.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa. Il diritto di voto dei soci minorenni deve essere esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

9.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

9.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:

- provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione se necessari in base alla legge vigente;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

9.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione se presente.

9.5 La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il giorno e l'ora dell'assemblea saranno tuttavia sempre affissi anche presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea è convocata almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa. Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con cinque giorni di preavviso.

9.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

9.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 14, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

9.8 Le riunioni dell'assemblea possono tenersi anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

Benedetto Giorle

Luca





- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Al verificarsi dei suddetti requisiti, le riunioni per videoconferenza si considerano tenute nel luogo dove si trovano il Presidente ed il segretario.

9.9 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

9.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
- b. l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- c. l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- f. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore;
- g. l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- i. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

9.11 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b. la trasformazione, la fusione, la scissione;
- c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore e la nomina dell'Organo di liquidazione.

9.12 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare sulle modifiche statutarie, progetti di trasformazione, fusione e scissione nonché sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

9.13 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

9.14 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

9.15 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

9.16 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

Art. 10. Consiglio direttivo

10.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il vice presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Bezzetti Gabriele

Carli P.



10.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio e i membri possono essere rieletti.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

10.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10.4 L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Esso ha i seguenti compiti e poteri:

- amministra l'associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e se previsto il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti all'iscrizione del Runts;
- determina la quota associativa annuale;

Art.11. Presidente

11.1 Il Presidente è eletto dall'assemblea degli associati tra tutti gli associati. Rimane in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile.

11.2 Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

11.2 Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

11.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

11.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

Art. 12. Organo di controllo e di Revisione

12.1 Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'assemblea sociale deve nominare l'Organo di Controllo e/o l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

12.2 L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti

Benelli psl

Laub / b6

di cui all'art. 31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato appositamente incaricato di tale revisione. L'organo di controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'assemblea, anche se non ricorre l'obbligo di legge.



Art.13. Libri dell'associazione e Registro dei Volontari

13.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci dell'associazione.

13.2 Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice del Terzo Settore, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

13.3 Si deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'art. 17 del d.Lgs 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere tenuto anche in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 Ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 14. Bilancio consuntivo e preventivo

14.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 Marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio d'esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del Terzo Settore entro il 30 Giugno.

14.3 Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto applicabili.

14.4 Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati superiori a un milione di euro deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 Luglio 2019.

Il bilancio sociale deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 Aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del Terzo Settore entro il 30 Giugno.

Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è l'obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell'associazione lo ritenga opportuno.

14.5 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea.



14.6 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 15 Avanzi di gestione

15.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

15.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 16. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

16.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operanti nello stesso Comune, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 17. Convenzioni

17.1 Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo Settore sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

17.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 18 – Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

18.1 Ai fini di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del d.lgs 117/2017, Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante.

18.2 Conseguentemente, indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, e iscrive nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 19 Regolamenti

19.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Art. 20 Responsabilità ed assicurazione dei volontari e dei dipendenti



20.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice del Terzo Settore. Essi sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni prevalentemente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

20.2 Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

20.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 36 del Codice.

20.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

Art. 21 Responsabilità violazioni amministrative

21.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

21.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

21.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

21.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 22 Legge applicabile

22.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Allegato B - Elenco dei partecipanti all'assemblea del 10 Luglio 2026



Nome e Cognome

- 1 Bezzetto Gabriele
- 2 Ternullo Giampaolo
- 3 Argenta Ivana
- 4 Bezzetto Francesco
- 5 Bezzetto Remo
- 6 Bistaffa Stella
- 7 Carpi Ruggero
- 8 Casella Maurizio
- 9 De Fanti Lauro
- 10 Guerzoni Maria Luisa
- 11 Lucchini Lorella
- 12 Pasquato Floriano
- 13 Patuzzo Silvana
- 14 Soave Giancarlo
- 15 Speranza Alessandra
- 16 Tavella Claudio
- 17 Toti Guido

Bezzetto Gabriele

Totì Guido

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA
UFFICIO TERRITORIALE DI LEGNAGO

Registrato il *17/07/2026*

al n. *282* Vol. Mod. *3*

Versat *200,00 Euro*